

1777
Avv. PAOLO TOMASSINI
Viale Carso, 57 - 00195 ROMA
Tel. 063225671 - 063614137 - Fax 063214363

ORIGINALE

STUDIO LEGALE AVV. PAOLO CROCE
VIA SAN SEPOLCRO N° 14
09010 PULA (CA)
348.30.30.161
E MAIL: PAOLO.CROCE68@GMAIL.COM
PEC: AVVPAOLOCROCE@PEC.ABCLEX.IT

Si noti
URGENTE
[Signature]

Ecc.mo TAR del Lazio

Ricorso per:

Professor Paolo Terranova, nato a Carbonia il 17 febbraio 1967, C.F. TRRPLA67B17B745D, rappresentato e difeso, giusta procura speciale resa in calce al presente atto, dall'Avv. Paolo Crocè (C.F. CRCPLA68T21F112S) ed elettivamente domiciliato a Roma in via Carso n° 57 presso lo studio dell'Avv. Paolo Tomassini.

Ai fini di eventuali notifiche e/o comunicazioni si indica il seguente indirizzo pec: avvpaolocroce@pec.abcllex.it

- Ricorrente -

contro

- M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca),
in persona del Ministro e legale rapp.te pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede a Roma in via dei Portoghesi n° 12;
- M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione -
Direzione Generale per il personale scolastico, in persona del
Direttore Generale e legale rapp.te pro tempore;

- Commissione Esaminatrice del Concorso di ammissione al Corso di formazione per Dirigenti scolastici, di cui all'art. 5 del D.D.G. n. 1259 del 23-11-2017;

- Resistenti -

e nei confronti di

Pispisa Emanuela, residente a Carbonia nella via Catania n. 5/9

- controinteressata -

per l'annullamento, previa sospensione

- del verbale della Sottocommissione d'esame n° 9 Emilia Romagna del 28 maggio 2019 afferente alla valutazione della prova orale sostenuta in pari data dal ricorrente e con il quale è stato attribuito al prof. Paolo Terranova il punteggio di 60/100 nel (non sufficiente ai fini del superamento della stessa prova) allo stato non conosciuto dal ricorrente e oggetto di istanza d'accesso non ancora evasa, nonché di ogni altro atto, verbale e/o provvedimento antecedente e/o presupposto ovvero successivo e/o conseguente (anche, allo stato, non conosciuto e/o implicito) nella parte e nella misura in cui risultano lesivi della posizione del ricorrente;
- del provvedimento - allo stato non conosciuto - con il quale il M.I.U.R. (Direzione Generale per il personale scolastico) ha eventualmente approvato e pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale e, dunque, ammessi a sostenere il corso previsto dal bando del DDG n. 1259 del 23-11-2017, nella parte lesiva della posizione dell'odierno ricorrente;

- dell'elenco recante i candidati che hanno superato la prova orale e ammessi al corso previsto dal bando del DDG n. 1259 del 23-11-2017, nella parte in cui non contempla il nome del ricorrente;
- del provvedimento implicito di non ammissione del ricorrente al corso di cui sopra, configurabile a causa del mancato inserimento dello stesso ricorrente nell'elenco di coloro che hanno superato la prova orale e nell'elenco dei candidati ammessi al suddetto corso;
- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in risultano lesivi della posizione del ricorrente.

* * *

Il Prof. Paolo Terranova è docente e titolare dei requisiti per la partecipazione al corso-concorso nazionale per titoli ed esami volto al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto dal M.I.U.R. con D.D.G. del 23 novembre 2017 n° 1259 (in G.U. IV serie speciale Concorsi n° 90 del 24-11-2017).

In forza del possesso dei requisiti e dei titoli richiesti, il Prof. Terranova ha partecipato al corso-concorso sopra richiamato.

Il ricorrente ha, dapprima, superato la prova preselettiva con la votazione di 94,8/100; di seguito ha pure superato la prova scritta con il punteggio di 71/100 e, dunque, è stato ammesso a sostenere la prova orale.

Quest'ultima prova si è svolta a Bologna presso l'Istituto comprensivo n° 6 in via Finelli n° 2, il giorno 28 maggio 2019 innanzi alla Sottocommissione n° 9 – Emilia Romagna -.

In esito all'espletamento della prova orale, alla porta dell'aula ove essa si era svolta si trovava affisso un foglio sottoscritto dalla presidente della Sottocommissione e nel quale erano riportati i punteggi ottenuti dai candidati esaminati.

In quell'occasione l'odierno ricorrente poteva apprendere che gli era stato attribuito il punteggio di 60/100, insufficiente al superamento della prova e, quindi, del concorso.

* * *

La prova orale sostenuta dal Prof. Terranova è inficiata da plurimi vizi che ne compromettono la validità.

- Come sopra accennato, il ricorrente ha sostenuto la prova orale innanzi alla 9^a Sottocommissione - Emilia Romagna - che risultava composta da: Prof.ssa Antonie Hornung (Presidente - Professore di prima fascia); Dott.ssa Paola Fiorentini (Componente - Dirigente scolastico); Dott.ssa Marina Cesari (Componente - Dirigente amministrativo); Sig.ra Mariagrazia Montevicchi (Segretario).

Ancora prima che alla legge (anche Costituzionale), risponde ai principii di correttezza, trasparenza, imparzialità, veridicità, adeguatezza e congruità della valutazione espressa, la necessità che la Commissione esaminatrice di un pubblico concorso assista, nell'interesse della sua composizione, allo svolgimento delle prove d'esame. Vigè, in sostanza, il principio del cosiddetto "collegio perfetto" in ragione del quale la Commissione d'esami deve funzionare nella completezza dei suoi componenti (TAR Campania, Salerno, sent. n. 951 del 25-05-2017).

Tale principio appare ancora più stringente laddove la Commissione d'esame in questione sia chiamata a giudicare lo svolgimento di una prova orale.

In un caso siffatto la commissione esaminatrice è chiamata ad esprimere un giudizio di merito, connotato da un elevato grado di discrezionalità, sulle risposte fornite dal candidato del quale viene vagliata la preparazione.

Il giudizio de quo, espresso in termini numerici nell'ambito di una scala che va da un minimo ad un massimo, deve rispecchiare la reale preparazione dimostrata dal candidato e deve essere il più possibile obbiettivo di guisa che la discrezionalità insita nella valutazione della Commissione non sfoci nell'arbitrio.

Posto quanto sopra, è vero che sarà possibile esprimere una valutazione adeguatamente ponderata dell'esame sostenuto dal candidato, solo se tutti i componenti della Commissione chiamati a giudicare abbiano effettivamente assistito allo svolgimento dell'intera prova.

Solo in tale caso potrà presumersi che il giudizio maturato e il punteggio attribuito siano frutto della giusta cognizione e dell'adeguata valutazione delle conoscenze del candidato.

D'altro canto, secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, le commissioni di concorso devono operare nella totalità dei propri componenti allorché compiano attività valutativa discrezionale che può dispiegarsi nelle seguenti direzioni: a) fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; b) selezione degli argomenti e redazione delle

tracce delle prove scritte; c) determinazione dei requisiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; d) correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali; e) ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso (*T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11 ottobre 2017, n. 10185*). Nella stessa direzione anche i giudici amministrativi di appello che hanno avuto modo di precisare come, in sede di operazioni concorsuali, non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento, la regola del collegio perfetto dovendo, invero, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati ossia: a) fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; b) selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; c) determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; d) correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali; e) in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso. Sempre i giudici di appello, anche se in materia di gare d'appalto, ma all'evidenza il principio è trasponibile nei pubblici concorsi, hanno precisato che occorre distinguere, nell'ambito dell'operato della Commissione di gara, tra attività di valutazione dell'offerta ed attività meramente preparatoria e istruttoria. Mentre nel primo caso essa è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali v'è l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà dell'organo collegiale espressa da tutti i

suoi componenti, così necessariamente non avviene per le attività preparatorie, istruttorie e vincolate, rispetto alle quali il principio di collegialità può essere derogato, trattandosi di operazioni prive di ogni connotato valutativo (cfr., tra le altre, *Cons. di Stato, Sez. IV, n. 4196 del 2005*; *Cons. di Stato, Sez. III, 17 luglio 2018, n. 4331*).

Orbene, nel caso che ci occupa è accaduto che, nel corso dello svolgimento della prova orale da parte del Prof. Terranova, la componente della Sottocommissione esaminatrice, la Dirigente scolastica Dott.ssa Paola Fiorentini, abbia abbandonato l'aula.

Tale fatto è accaduto nel corso dello svolgimento della prova orale e, segnatamente, prima che al candidato fossero sottoposti il quesito di informatica (terzo quesito) e il quesito di lingua straniera – inglese – (quarto quesito).

La circostanza in questione è occorsa in presenza dei signori Giuseppe Calderaro, Dolores Veschi e Giuseppina Troccoli, dei quali si allegano dichiarazioni testimoniali sottoscritte e copie dei documenti d'identità. Gli anzidetti, nel caso fosse ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 63 C.P.A. potranno essere sentiti in qualità di testimoni al fine di confermare l'accadimento denunciato. Risulta dunque provato che la Dott.ssa Fiorentini sia rimasta assente per tutto il periodo di tempo durante il quale l'odierno ricorrente ha risposto ai quesiti sottopostigli.

Risulta altrettanto che non si sia provveduto alla sostituzione della commissaria assente ovvero alla sospensione della prova in attesa

del suo ritorno (anche su tale circostanza potranno rispondere i testi indicati).

Inoltre non può omettersi di segnalare che, sempre durante lo svolgimento della prova orale, la commissaria Dott.ssa Cesari, rimaneva per lungo tempo intenta ad utilizzare il proprio telefono cellulare, circostanza - questa anche - acclarata de visu dai testimoni indicati.

In considerazione di quanto sopra appare di tutta evidenza che è impossibile anche solo pensare che la prova orale espletata dal ricorrente sia stata valutata adeguatamente e, prima ancora, acquisita e recepita in maniera corretta.

Non può mancarsi di osservare come il fatto che la Commissione esaminatrice sia composta da più elementi - con competenze e specializzazioni diverse - e, vieppiù, la necessaria contemporanea presenza dei commissari nel corso dello svolgimento dell'esame, rappresentino un'importante garanzia di ponderazione, completezza e adeguatezza della valutazione del candidato e del voto attribuitogli, ancora di più nell'ambito della prova orale, la cui valutazione è connotata da un ampio margine di discrezionalità.

E' allora chiaro che, da un lato l'assenza di una componente della sottocommissione, dall'altro lato la distrazione di un altro commissario, hanno impedito di giungere a un giudizio adeguato della preparazione e delle capacità del candidato ed hanno determinato il vizio della valutazione della prova orale.

Talchè appare ancora più evidente se si considera che il Prof. Terranova aveva superato brillantemente la prova preselettiva e la

prova scritta e quindi aveva già avuto modo di dimostrare una solida preparazione.

A tacere d'altro, pare alquanto singolare che il candidato abbia superato le prove ben più ardue del concorso e sia stato, poi, giudicato inadeguato in esito alla prova orale, nell'ambito della quale erano inserite materie già oggetto della prova preselettiva e della prova scritta.

- Altro vizio che affligge la prova orale di cui si tratta - attribuibile all'operato della Sottocommissione esaminatrice - è relativo alla mancata osservanza del quadro di riferimento della prova orale previsto dall'art. 9 comma 5 del DDG n° 1259 del 23-11-2017.

Il suddetto quadro di riferimento aveva previsto che la prova orale si articolasse su: a) un colloquio vertente sulle materie d'esame (come detto, anche su quelle già trattate in preselezione e in prova scritta); b) la verifica della conoscenza di strumenti informatici; c) la verifica della conoscenza della lingua straniera (livello B2 del CEF).

Per poter valutare la prova orale, il quadro di riferimento aveva previsto che la Commissione avesse a disposizione complessivamente 100 punti, dei quali 82 per il colloquio, 6 per la verifica delle conoscenze informatiche e 12 punti per la verifica riguardante la lingua straniera.

Quanto all'attribuzione dei punteggi alle singole "voci" su cui era articolata la prova orale, il quadro di riferimento prevedeva che la Sottocommissione potesse utilizzare i seguenti criteri e pesi:

quesito e soluzione di un caso

- 1) conoscenza dei contenuti specifici, max 30 punti
- 2) capacità di risoluzione del caso, max 42 punti
- 3) chiarezza espositiva e capacità di sintesi, max 10 punti

strumenti informatici in uso nelle scuole, max 6 punti

lingua straniera (lettura, traduzione e conversazione), max 12 punti.

Come si può vedere, il quadro di riferimento in parola ha previsto il punteggio complessivamente attribuibile al candidato ma ha pure previsto, in maniera puntuale e dettagliata, il punteggio massimo attribuibile per ogni singola materia e/o ambito di verifica da cui risulta strutturata la prova orale.

Da una siffatta previsione discende che la Sottocommissione esaminatrice avrebbe dovuto esprimere un voto per ognuna delle singole "voci" che, in base all'art 9 del DDG 1259 del 23-11-2017 e in base al ridetto quadro di riferimento, compongono la prova orale. Talchè, è evidente, in risposta ai principii di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Tuttavia è accaduto che la Sottocommissione n° 9 ha attribuito al Prof. Terranova un unico e complessivo voto, omettendo, invece, di indicare la votazione raggiunta dal candidato in ognuna delle singole prove contemplate nell'ambito dell'esame orale.

L'odierno ricorrente, alla fine della sessione d'esame, ha avuto esclusivamente modo di accertare che gli era stato attribuito il punteggio di 60, una volta che i risultati sono stati affissi sulla porta dell'aula ove si è svolta la prova.

Appare, dunque, evidente la violazione della lex specialis e del dettato del quadro di riferimento da parte della Sottocommissione esaminatrice, la quale – al pari di quanto risulta abbiano fatto le altre sottocommissioni – avrebbe dovuto indicare in maniera esplicita i voti attribuiti al candidato per ogni singola domanda sottopostagli.

- Un ulteriore vizio che colpisce l'esame orale sostenuta dal ricorrente è rappresentato dal fatto che egli è stato sostanzialmente impossibilitato a sostenere la prova pratica d'informatica.

Tale prova, come visto sopra, è una delle verifiche previste dal quadro di riferimento afferente all'esame orale.

Ebbene, il Prof. Terranova non ha potuto sostenere la prova di informatica giacchè il computer assegnatogli è risultato sprovvisto di connessione alla rete Internet.

Invero, la domanda sottoposta all'odierno ricorrente aveva come oggetto "le diverse modalità di condivisione dei dati sulle varie piattaforme all'uopo dedicate (ad es. Google Drive)".

E' evidente che la connessione ad Internet fosse il presupposto indefettibile per fornire compiuta risposta al quesito sottoposto e, soprattutto, affinché il candidato desse la pratica dimostrazione della propria capacità di eseguire le operazioni richieste.

Tuttavia, come detto, al Prof. Terranova (il quale, peraltro, da laureato in ingegneria è persona particolarmente avvezzata all'uso dell'informatica) è stato di fatto impedito di eseguire la prova in argomento a causa del malfunzionamento del computer assegnatogli e della totale assenza di collegamento alla rete.

A supporto della circostanza sopra indicata, si produce una fotografia che ritrae lo schermo del PC durante l'espletamento della prova e dal quale si può rilevare l'assenza di qualsivoglia dato, nonché si indicano i tre testimoni già sopra nominati i quali potranno confermare il fatto denunciato.

Ad ulteriore sostegno, se ritenuto opportuno e necessario dall'Ecc.mo Tar adito, si sollecita la disposizione di una CTU diretta a verificare l'indirizzo IP del computer utilizzato dal ricorrente nel lasso di tempo durante il quale si è tenuta la prova, talchè al fine di accertarne il reale funzionamento, la connessione e, più in generale, le operazioni svolte.

* * *

Istanza cautelare

Quanto sopra esposto rende evidente la sussistenza del fumus boni iuris.

Riguardo al periculum in mora si evidenzia quanto segue.

Col presente ricorso il Prof. Terranova richiede l'annullamento, previa sospensione in via cautelare ex art. 56 cpa, del provvedimento della sottocommissione n° 9 con il quale gli è stato attribuito il punteggio di 60, non sufficiente al superamento della prova orale.

Risulta che siano ancora in corso di svolgimento gli esami orali relativi al concorso in questione e, pertanto, è interesse del ricorrente essere riammesso al concorso per potere espletare una nuova prova orale, prima che le operazioni siano concluse.

In considerazione di ciò si formula istanza affinché l'Ecc.mo Tar adito voglia, in via d'urgenza ed eventualmente anche inaudita altera parte, riammettere il ricorrente al concorso e, segnatamente, alla prova orale, disponendo che lo stesso espleti una nuova prova orale da fissarsi ad hoc e per la quale dovrà essere appositamente convocato, talchè anche nell'ipotesi in cui il concorso, nelle more, sarà concluso.

In ogni caso si chiede l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare idoneo a garantire le ragioni dell'odierno ricorrente.

* * *

Istanza istruttoria

Se ritenuto opportuno e necessario, si formula rispettosa istanza affinché siano auditi in qualità di testimoni i signori Calderaro Giuseppe, Veschi Dolores e Troccoli Giuseppina sulle circostanze di fatto indicate nella superiore esposizione.

Gli anzidetti, sottoscrittori delle dichiarazioni allegate al presente ricorso, sarebbero chiamati a confermare l'assenza del commissario dott.ssa Fiorentini durante l'espletamento della prova orale da parte del ricorrente nonché il mancato funzionamento del PC assegnato allo stesso nella prova orale.

Sempre se ritenuto opportuno e necessario, si sollecita la disposizione di una CTU mirata alla verifica del funzionamento computer assegnato al ricorrente per l'espletamento della prova d'informatica nel corso dell'esame orale nonché la sua connessione alla rete Internet.

* * *

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo Tar adito, contrariis reiectis, voglia:

- 1) in via principale e nel merito, accertata l'illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati, come meglio in epigrafe individuati, disporre l'annullamento, previa loro sospensione (eventualmente anche disposta inaudita altera parte);
- 2) in via principale, nel merito e in via cautelare, condannare l'Amministrazione procedente, previa sospensione cautelare anche inaudita altera parte, a riammettere il ricorrente alla procedura concorsuale e segnatamente alla prova orale, disponendo che lo stesso sia ammesso allo svolgimento di una nuova prova orale da fissarsi ad hoc (eventualmente anche in sessione suppletiva)
- 3) in via subordinata, conformemente a quanto dedotto dal ricorrente, solo se ritenuto necessario, condannare l'Amministrazione, previa sospensione e/o opportuna cautela, al rifacimento, parziale o totale, della prova orale del concorso in favore del ricorrente;
- 4) con vittoria delle spese legali, comprese le spese vive.

Si insiste fin d'ora per l'accoglimento delle istanze istruttorie.

Si produce:


- 1) copia della foto riproducente il verbale della Sottocommissione n° 9 del 28 maggio 2019;
- 2) dichiarazione testimoniale resa da Calderaro Giuseppe e copia documento d'identità

- 3) dichiarazione testimoniale resa Veschi Dolores e copia doc. identità;
- 4) dichiarazione testimoniale resa da Troccoli Giuseppina e copia doc. identità;
- 5) copia riproducente la foto del monitor del PC utilizzato dal ricorrente nel corso della prova orale.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia ha ad oggetto la materia dei concorsi per il pubblico impiego ed è di valore indeterminabile.

Pula-Roma 12-07-2019

Avv. Paolo Crocè

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'P. Crocè', with a horizontal line drawn underneath it.

Procura speciale

Il sottoscritto Ing. Paolo Terranova, nato a Carbonia il 17-02-1967 ed ivi residente in via Dalmazia n° 57, C.F. TRRPLA67B17B745D, delega l'Avv. Paolo Crocè con studio a Pula nella via San Sepolcro n° 14 a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento innanzi al TAR Lazio avverso il M.I.U.R. ed avente ad oggetto il corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, bandito con DDG n. 1259 del 23-11-2017.

All'uopo conferisce la delega alla sottoscrizione del ricorso, a formulare motivi aggiunti e ricorsi incidentali, proporre domande riconvenzionali e chiamate in causa e/o in garanzia di terzi. Conferisce altresì il potere di nominare sostituti d'udienza, nonché ogni altra facoltà e/o potere di legge, ritenendo fin d'ora rato e valido l'operato del nominato Avvocato.


Dichiara di eleggere domicilio a Roma nel viale Carso n° 57 presso lo studio dell'Avv. Paolo Tomassini.


Dichiara inoltre di essere stato reso edotto del grado di complessità dell'incarico e dell'incertezza dell'esito del giudizio nonché di avere ricevuto tutte le informazioni in ordine agli oneri da sostenere e connessi al presente procedimento.

Dichiara di avere ricevuto su modulo a parte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e sue modifiche e integrazioni e autorizza il nominato Avvocato al trattamento dei propri dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

12-07-2019

Ing. Paolo Terranova



E' autentica


Relazione di notifica

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte d'Appello di Roma, su espressa richiesta degli Avvocati Paolo Crocè (Foro di Cagliari) e Paolo Tomassini (Foro di Roma), ho oggi notificato copia del suesteso ricorso a:

- 1) - M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro e legale rapp.te pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede a Roma in via dei Portoghesi n° 12;
- 2) - M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il personale scolastico, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede a Roma in via dei Portoghesi n° 12;
- 3) - Commissione Esaminatrice del Concorso di ammissione al Corso di formazione per Dirigenti scolastici, di cui all'art. 5 del D.D.G. n. 1259 del 23-11-2017 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede a Roma in via dei Portoghesi n° 12;
- 4) - Pispisa Emanuela, residente a Carbonia nella via Catania n. 5/9

Roma 18/7/19



ORIGINALE**UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**Settore **6**Zona **104**CASSA **8** /2019 Cron. **12.786** Dest. **1/4**Data Ric. **18/07/2019**Trasf. **3,38** Sp.postale **0,00**Richiedente: **AVV. PAOLO TOMASSINI**Relazione di Notificazione **URGENTE**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a M.I.U.R. (MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA), IN PERSONA DEL MINISTRO E LEGALE RAPP. TE P.T., DOM. TO EX LEGE PRESSO L'AVV. RA GEN. LE DELLO STATO CON SEDE

ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per

a mani di **MARCELLO ANGELONI**
impiegato incaricato

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, _____

Firma Portiere/vicino di casa _____

Compilato avviso ex art. ☐ 139 ☐ 660 c.p.c. Roma, _____

Spedita Raccomandata N. _____ Roma, _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia. _____ L'impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____

389 **Oreste Buffolo**
Ufficiale Giudiziario

ORIGINALE**UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**

Settore

6

Zona

104CASSA **8** /2019 Cron. **12.786** Dest. **3/4**Data Ric. **18/07/2019**Trasf. **0,00** Sp.postale **0,00**Richiedente: **AVV. PAOLO TOMASSINI**Relazione di Notificazione **URGENTE**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a
**COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI, DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.D.G.
N. 1259 DEL 23-11-2017, DOM.TO EX LEGE PRESSO L'AVV.RA GEN.LE DELLO STATO CON SEDE**

ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per _____

a mani di **MARCELLO ANGELONI**
impiegato incaricato

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, _____

Oggi

19 LUG 2019

L'Ufficiale Giudiziario

Firma Portiere/vicino di casa _____

Compilato avviso ex art. ☐ 139 ☐ 660 c.p.c. Roma, _____**389** **CRESTE RUFFOLO**
UFFICIALE GIUDIZIARIO

Spedita Raccomandata N. _____ Roma, _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'ufficiale Giudiziario _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia. L'impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____

ORIGINALE**UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**

Settore

6

Zona

104CASSA **8** /2019 Cron. **12.786** Dest. **2/4**Data Ric. **18/07/2019**Trasf. **0,00** Sp.postale **0,00**Richiedente: **AVV. PAOLO TOMASSINI**Relazione di Notificazione **URGENTE**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a M.I.U.R. (MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA) DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO, IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPP. TE P.T., DOM.TO EX LEGE PRESSO L'AVV.RA GEN.LE DELLO STATO CON SEDE

ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per _____

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, _____

Firma Portiere/vicino di casa _____

Compilato avviso ex art. ☐ 139 ☐ 660 c.p.c. Roma, _____

Spedita Raccomandata N. _____ Roma, _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia. _____ L'impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____

a mani di **MARCELLO ANGELONI**

impiegato incaricato

L'Ufficiale Giudiziario

Oggi

19 LUG 2019

L'Ufficiale Giudiziario

389 ORESTE RUFFOLO
UFFICIALE GIUDIZIARIO

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

CASSA **8** /2019 Cron. **12.786** Dest. **4/4** Data Ric. **18/07/2019** Trasf. **0,00** Sp.postale **11,65**

Richiedente: **AVV. PAOLO TOMASSINI**

Relazione di Notificazione **URGENTE**



Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **PISPISA EMANUELA, RES.TE**

VIA CATANIA, 5/9 - 09013 CARBONIA (CA)

mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'Ufficio Postale di Roma Prati.

Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario

78709260150-5

N. Raccomandata _____



ORIGINALE

Cassa: **8** /2019

Cron.: **12.786**

N.dest.: 4

Data Ric. **18/07/2019**

**UNEP
CORTE DI APPELLO
DI ROMA**

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTC

URGENTE




SPECIFICA

Diritti	11,63
Trasferte	3,38
10% trasferte	0,34
Dir. autenticaz.	0,00
Spesa postale	11,65
Bolli	0,00
Tot. specifica	27,00

Si rilascia ricevuta al richiedente **AVV. PAOLO TOMASSINI**
della somma versata per la notificazione dell'atto.

Data: **18/07/2019**

L'ufficiale Giudiziario _____



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. Paolo Croce' (C.F. CRCPLA68T21F112S) iscritto all'albo presso l'Ordine degli Avvocati di Cagliari, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 16 bis, co. 9 bis, e art. 16 undecies, co. 1 del D.L. 179/2012, convertito dall L. 221/2012, attesta che la presente copia composta da numero 22 fogli dell'atto **Ricorso Terranova notificato, Ricorso Terranova notificato.pdf**, è conforme all'originale/copia conforme dal quale è stata estratta.

il 07/08/2019

Firmato da
Avv. Paolo Croce'

Metadati generati durante la formazione dei file:

Identificativo univoco e persistente: Ricorso Terranova notificato.pdf

Oggetto: Ricorso Terranova notificato

Soggetto che ha formato il documento: Paolo Crocè

Impronta SHA: da773b6a83bc3475e10d9babc5017a1bfdd5199be733d072020a37c81a3a1078

Impronta MD5: fc74a81832c1ee90f19b51523a1742ae

Riferimento temporale: 2019-08-07T09:53:00Z
